



Bruxelles, 26 novembre 2021  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0217(COD)

---

---

14189/21  
ADD 4

CODEC 1512  
AGRI 570  
AGRIFIN 142  
AGRISTR 79  
AGRILEG 249  
AGRIORG 134  
EMPL 522  
SOC 697  
CADREFIN 454

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Commissione sugli organismi di certificazione nel quadro della politica agricola comune**

La Commissione prende atto dell'inserimento, nel regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, di un nuovo considerando 13 relativo alla comunicazione di informazioni sugli organismi di certificazione nominati. La Commissione riceve dagli Stati membri informazioni sulla nomina degli organismi di certificazione pubblici e privati e ne tiene un registro aggiornato a fini di monitoraggio. La Commissione rammenta il suo impegno a comunicare ogni anno al Parlamento l'elenco degli organismi di certificazione nominati.

## **Dichiarazione della Commissione sui disimpegni FEASR nel quadro della politica agricola comune**

La Commissione conferma che, in caso di rischio di disimpegno del finanziamento FEASR, i servizi della Commissione invieranno una lettera alle autorità degli Stati membri per avvertirle di tale rischio con sufficiente anticipo rispetto al termine applicabile di disimpegno automatico. Detta lettera ha lo scopo di incoraggiare un maggiore assorbimento del finanziamento FEASR e di studiare insieme agli Stati membri come conseguire tale risultato.

La Commissione si adopera per evitare i disimpegni anche in caso di situazioni specifiche. A tal fine saranno pienamente applicate le pertinenti norme del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune relative all'interruzione del periodo allo scadere del quale interviene il disimpegno in caso di procedimento giudiziario o ricorso amministrativo pendenti. Inoltre verrà pienamente rispettata, in particolare, la disposizione che prevede di non applicare i disimpegni in caso di mancato utilizzo degli impegni di bilancio per causa di forza maggiore avente serie ripercussioni sull'attuazione dei piani strategici della PAC.

## **Dichiarazione della Commissione sul raggruppamento dei poteri nel quadro della politica agricola comune**

La Commissione rammenta il suo impegno a rispettare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il punto 31 dell'accordo stabilisce che i poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati.

**Dichiarazione della Commissione relativa alle ulteriori misure a tutela del bilancio dell'UE dalle frodi e dalle irregolarità che prevedono l'uso obbligatorio dello strumento unico di estrazione dei dati fornito dalla Commissione**

Nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, i punti da 30 a 33 prevedono che la Commissione metta a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati necessari ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Le tre istituzioni hanno inoltre convenuto di cooperare con lealtà nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 a questo riguardo.

La Commissione accoglie con favore le nuove disposizioni che inseriscono nell'articolato del regolamento orizzontale l'obbligo per la Commissione di mettere a disposizione uno strumento unico di estrazione dei dati e quelle relative alla pubblicazione dei gruppi; tuttavia, l'approccio concordato dai colegislatori per la PAC non rispecchia adeguatamente l'ambizione voluta e lo spirito dell'accordo interistituzionale. La Commissione osserva comunque che, analogamente all'accordo sul regolamento recante disposizioni comuni, l'utilizzo di questo strumento da parte degli Stati membri non è obbligatorio. Pertanto, in linea con la dichiarazione della Commissione sull'accordo raggiunto dai colegislatori nel regolamento recante disposizioni comuni, la Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori per la PAC a norma dell'articolo 59 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione), paragrafo 2, sull'uso di uno strumento unico di estrazione dei dati e sulla raccolta e la pubblicazione dei dati sui gruppi di cui all'articolo 98 (Trasparenza) non rafforzi in misura sufficiente la tutela del bilancio dell'Unione rispetto a frodi e irregolarità e non assicuri controlli efficienti su conflitti di interessi, irregolarità, situazioni di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi a fini illeciti. La Commissione accoglie pertanto con favore anche la dichiarazione comune delle tre istituzioni sullo strumento unico di estrazione dei dati.

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sul monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione nel quadro della politica agricola comune**

Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano che, alla luce del nuovo modello di attuazione e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che saranno stabiliti nella politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027, le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio annuale e la verifica biennale dell'efficacia dell'attuazione rivestono un'importanza significativa per sostenere le ambizioni stabilite nei piani strategici della PAC.

In tale contesto, il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è necessario che quest'ultima riferisca annualmente al Parlamento europeo, in sede di commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sui progressi compiuti nell'ambito del monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione.

---